



AMBITO DISTRETTUALE SOCIALE N. 11 FRENTANO

ECAD COMUNE DI LANCIANO- CAPOFILA

Comuni di:

· CASTEL FRENTANO · FOSSACESIA · FRISA · MOZZAGROGNA ·
ROCCA SAN GIOVANNI · SANTA MARIA IMBARO · SAN VITO CHIETINO · TREGLIO ·

– PROVINCIA DI CHIETI –

ALL. A

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE PER L'ACCESSO AI SERVIZI PREVISTI DALLA L.R. 13 LUGLIO 2022, N. 11" DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA AI CIECHI E SORDI"

Anno Scolastico 2026/2027

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO DELL'ADS N. 11 FRENTANO

- ✓ Vista la legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge Quadro per l'assistenza e l'integrazione sociale dei diritti delle persone handicappate);
- ✓ Vista la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- ✓ Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 2 marzo 2009, n.18;
- ✓ Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2015 n. 32" Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014";
- ✓ Vista la Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordomuti" e successive modifiche;

RENDE NOTO CHE

Il presente avviso è finalizzato alla raccolta **delle nuove istanze** per l'accesso ai servizi previsti dalla Legge Regionale 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e e sordi".

La presentazione della nuova istanza non si rende necessaria per coloro i quali:

- ✓ Siano stati ammessi a beneficiare del suddetto servizio nell'Anno Scolastico 2025/2026 e provvedano entro il 31.08.2026 ad inviare nota pec avente ad oggetto "Richiesta prosecuzione servizio Legge 11/2022", all'indirizzo: **ambito11@pec.lanciano.eu**, unitamente alla sola dichiarazione di frequenza controfirmata dal dirigente dell'istituzione scolastica di provenienza o autocertificazione in caso di corso di formazione/universitario **purché si trovino nel medesimo grado di studio dell'anno scolastico precedente;**
- ✓ **Invece, in caso di passaggio al grado di studio successivo (ad esempio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado), la domanda dovrà essere presentata telematicamente completa di tutta la documentazione richiesta e con le modalità stabilite dal presente avviso pubblico.**

ART.1

OBIETTIVI E FINALITA'

I servizi previsti garantiscono l'esercizio del diritto allo studio e si propongono di fronteggiare le difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione che gli alunni e studenti ciechi o sordi possono incontrare nel raggiungimento dei risultati scolastici e formativi, garantendo sostegno durante i percorsi scolastici e formativi, a partire dalla scuola materna se effettivamente

frequentata e a sopperire alle difficoltà nella comunicazione e nella partecipazione. I servizi previsti si qualificano come una ulteriore opportunità di arricchimento educativo e formativo orientato alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato di ciascun studente, attraverso la costruzione di interventi strutturati con le Istituzioni Scolastiche, le famiglie, le Organizzazioni di rappresentanza per le specifiche disabilità, i soggetti erogatori e i servizi sanitari che hanno in carico gli utenti interessati.

ART.2 DESTINATARI

Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente avviso pubblico le persone residenti nei Comuni dell'ADS n. 11 Frentano per le quali ricorrono le specifiche condizioni individuate all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11 "Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi" e, s. m. e i. e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, e specificatamente:

- a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)
- b) i minorati sensoriali dell'udito come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).

In esito all'Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad un corso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nel territorio regionale e nelle modalità e limiti specificati nei successivi articoli.

ART.3 TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Il servizio finanziabile è il seguente:

✓ ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA

L'assistenza educativa e didattica extrascolastica mira a supportare l'integrazione scolastica degli alunni e studenti con disabilità sensoriali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, sia a domicilio che presso centri socioeducativi a carattere diurno; l'attività di assistenza educativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curricolari e di riferimento per la specifica disabilità. L'assistente assicura il proprio supporto nello svolgimento dei compiti a casa anche attraverso l'uso degli appropriati ausili informatici e tiflodidattici e opera per favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia anche nella pratica quotidiana dei ragazzi, affinché possano proseguire nel loro percorso di crescita anche in contesti diversi dall'ambiente familiare e scolastico. L'assistente educativo deve concordare la propria attività con le altre figure di riferimento della scuola frequentata dall'alunno/studente: (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, assistente per l'autonomia, tiflogogo, ecc.), senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di intervento.

Per i restanti interventi previsti dalla Legge Regionale 13.07.2022, n. 11, si rinvia all'art.4 "Tipologie di servizio" del Regolamento Distrettuale per l'accesso ai servizi previsti dalla L.R. 13 luglio 2022, n. 11. Disposizioni in materia di funzioni relative all'assistenza ai ciechi e sordi" Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 02.10.2024 consultabile al seguente link <https://www.comune.lanciano.ch.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Regolamento-distrettuale-per-l-accesso-ai-servizi-L.R.-13-luglio-2022-n.-11-assistenza-ai-ciechi-e-sordi>

ART.5 DURATA DEL SERVIZIO

L'erogazione del servizio segue il calendario scolastico regionale. Sono autorizzabili un massimo 6 ore settimanali per 34 settimane nell'anno solare; 3 ore settimanali per i frequentanti la scuola dell'infanzia.

Nell'ambito del Piano Educativo Individualizzato il numero di ore settimanali di assistenza educativo-didattica extrascolastica erogabile ad ogni alunno/studente è quantificato dai servizi comunali d'intesa con l'istituzione scolastica e con la famiglia, il monte ore settimanale può essere variato secondo le necessità, fermo restando il monte ore annuale massimo pro capite che è determinato in complessive 204 ore (102 per i frequentanti la scuola dell'infanzia), rapportate al periodo di frequenza scolastica.

In caso di particolari necessità dello studente, sentita l'istituzione scolastica frequentata e la famiglia, fermo restando il monte ore stabilito, il servizio può essere erogato anche dopo la conclusione delle normali attività didattiche (ad es. per coadiuvare lo studente nella preparazione degli esami di stato o per facilitare lo studente durante la pausa estiva nel mantenimento delle abilità e competenze acquisite).

Su specifica richiesta della persona interessata, il servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica può essere erogato anche agli studenti frequentanti corsi universitari presso Atenei situati nel territorio regionale, limitatamente ad un solo corso universitario (Ordinanza TAR Abruzzo n. 22/19, fermo restando i requisiti previsti all'art. 1, c.3, della L.R. 13 luglio 2022, n. 11).

Su specifica richiesta della persona interessata lo stesso servizio può essere erogato agli studenti frequentanti nel territorio regionale un corso professionalizzante post-diploma, limitatamente ad un solo corso professionale. Non è consentito assumere costi per interventi diversi per la suddetta tipologia di studenti.

ART.6 SERVIZI NON SOGGETTI A COMPARTICIPAZIONE DELLA SPESA

I servizi garantiti dal presente regolamento sono gratuiti, in quanto rientranti nel diritto allo studio (art.16, tavola 7 "Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa", D.G.R. 434 del 20/07/2023).

ART.7 SERVIZIO GARANTITO MEDIANTE EROGAZIONE DEL TITOLO SOCIALE CONTRIBUTIVO

L'erogazione del servizio domiciliare avviene attraverso l'istituzione di voucher sociale inteso come "contributo economico" per mezzo del quale è possibile acquisire prestazioni sociali erogate da operatori e servizi professionali che rientrano in un apposito Albo dei Soggetti Accreditati.

Si perseguono le seguenti finalità:

- garantire la centralità del cittadino/utente e del nucleo familiare attraverso la scelta del soggetto erogatore;
- proporre al cittadino/utente o nucleo familiare una migliore qualità dei servizi offerti attraverso una qualificata e corretta concorrenza tra i fornitori/erogatori di servizi.

ART.8 VALORE DEL VOUCHER

Ogni voucher-contributo economico utilizzato per il servizio ha un valore di € 25,00 (IVA inclusa) omnicomprendivo ad ora. Per ogni beneficiario è ammessa una spesa massima di € 5.100,00 per l'anno scolastico 2026/2027, ad eccezione per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia, per i quali la spesa massima è di € 2.550,00.

